

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ACCORDO TRA DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E CONSIGLI NAZIONALI DELLE PROFESSIONI INDIVIDUATE AL D.M. 5 AGOSTO 2011 e s.m.i.

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", e in particolare l'art. 16, comma 4;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e s.m.i., recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139";

VISTO la nota D.C. PREV. prot. n. 16466 del 5 dicembre 2013, recante "Nuovo applicativo informatico per la gestione degli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del d.lgs.n.139/2006";

VISTA la nota D.C. PREV. prot. n. 15614 del 29 dicembre 2015, recante "Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno – Art. 7 del D.M. 5 agosto 2011";

PREMESSO che la legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1, comma 2, ha istituito, presso il Ministero dell'interno, un apposito elenco di professionisti, già iscritti ai rispettivi Ordini/Collegi professionali, autorizzati al rilascio delle certificazioni e dichiarazioni nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, e che tale previsione normativa è stata confermata dal comma 4 dell'art 16 del d.lgs. n. 139/2006;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., individua negli Ordini/Collegi professionali territoriali i soggetti deputati all'iscrizione in detto elenco dei propri tecnici aventi titolo attraverso le modalità telematiche (applicazione web "professionisti antincendio") individuate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, d'intesa con i Consigli Nazionali delle professioni; e che con le stesse modalità telematiche gli Ordini/Collegi professionali territoriali provvedono ad aggiornare gli elenchi dei professionisti antincendio, anche mediante la cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione;

VISTA l'istituzione, ai sensi dell'art.3¹ del D.P.R. 137/2012, degli Albi Unici Nazionali dei professionisti, tenuti dai rispettivi Consigli Nazionali delle professioni, e costantemente aggiornati in via telematica, con tutte le informazioni rilevanti, dagli Ordini/Collegi professionali territoriali;

¹ Art. 3 - Albo unico nazionale

le.

6



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

PRESO ATTO che, allo stato attuale, gli Ordini/Collegi professionali territoriali sono tenuti ad inserire i dati relativi ai professionisti ed agli eventi formativi, in materia di prevenzione incendi, sia nella piattaforma informatica VF "professionisti antincendio" che nella piattaforma dei rispettivi Consigli Nazionali delle professioni;

VISTA la richiesta formale di tutti i Consigli Nazionali delle professioni interessate (prot. C.N.I. n. 478 del 9 novembre 2016), con la quale si chiede l'individuazione di nuove modalità telematiche di aggiornamento degli elenchi dei professionisti antincendio, indicando a tal fine il Consiglio Nazionale degli Ingegneri quale proprio coordinatore e soggetto referente per le relative attività di progettazione informatica e sperimentazione;

CONDIVISA la necessità di semplificare le operazioni di registrazione informatica delle informazioni inerenti l'aggiornamento degli elenchi dei professionisti antincendio nella piattaforma informatica VF "professionisti antincendio" contestualmente all'aggiornamento della piattaforma dei rispettivi Consigli Nazionali delle professioni, al fine di garantire una più efficiente operatività dei singoli Ordini/Collegi professionali territoriali;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito denominato C.N.VV.F., e i Consigli Nazionali delle professioni individuate al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. (che si obbligano in solido per le finalità della presente convenzione) - convengono quanto segue

Articolo 1

(Finalità)

- 1. Con il presente Accordo sono stabilite le nuove modalità telematiche per l'aggiornamento degli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.
- 2. Le nuove modalità telematiche per l'aggiornamento degli elenchi prevedono l'interfacciamento tra la piattaforma informatica VF, denominata "professionisti antincendio" e la piattaforma informatica dei Consigli Nazionali delle professioni interessate, denominata "Anagrafe nazionale professionisti antincendio", di seguito A.N.P.A., la quale è, a sua volta, interfacciata con le piattaforme informatiche dei Consigli Nazionali.
- La piattaforma A.N.P.A. costituisce la componente applicativa che realizzerà il flusso informativo dalle piattaforme dei Consigli Nazionali (sulle quali saranno effettuate le operazioni di inserimento

2

^{1.} Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti

^{2.} L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti,tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

dati direttamente da parte di Ordini/Collegi provinciali) alla piattaforma VF "professionisti antincendio" e sarà tecnicamente gestita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in nome e per conto di tutti i Consigli Nazionali delle professioni individuate al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.

Articolo 2

(Principi e modalità di interfacciamento tra le piattaforme informatiche)

- 1. Per le finalità di cui all'art. 1, la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'interfacciamento tra le piattaforme informatiche avvengono secondo i seguenti principi e modalità:
- a. La piattaforma informatica V.F. "professionisti antincendio", successivamente all'interfacciamento, permane attiva nell'attuale architettura (elenco professionisti e gestione aggiornamenti), anche se non più accessibile dagli utenti; la stessa deve essere comunque implementata per consentire l'aggiornamento della relativa banca dati in via automatica e con continuità attraverso il trasferimento dei dati dalla piattaforma A.N.P.A., realizzata e gestita dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 2;
- b. Alla pagina web www.vigilfuoco.it/professionisti antincendio/ricerca professionista, permane attivo il modulo con il quale ogni cittadino può ricercare, per provincia e professione, i professionisti antincendio che non siano sospesi per carenza di formazione obbligatoria in materia antincendio o per motivi di altra natura;
- c. La piattaforma A.N.P.A. deve essere resa accessibile alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Centrali VV.F. per l'inserimento degli eventi formativi (ex art. 7 D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.) eventualmente organizzati dagli stessi;
- d. La piattaforma A.N.P.A. deve essere resa accessibile, in consultazione, ai Comandi provinciali VV.F., alle Direzioni Regionali VV.F. e alle Direzioni Centrali VV.F. per l'effettuazione di statistiche ed per gli eventuali controlli relativi ai singoli professionisti antincendio ed agli eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.;
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la piattaforma A.N.P.A., acquisisce i dati necessari dalle specifiche piattaforme informatiche di competenza di ogni Consiglio Nazionale delle professioni ed aggiorna, in automatico e con continuità, i dati della piattaforma VF "professionisti antincendio";
- 3. La piattaforma "A.N.P.A." viene, a sua volta, aggiornata, in via automatica, dalle singole piattaforme informatiche di ciascun Consiglio Nazionale delle professioni, con le quali i rispettivi Ordini/Collegi territoriali responsabilmente operano e inseriscono tutte le informazioni richieste;
- 4. Le informazioni di cui al precedente comma riguardano le seguenti operazioni: inserimento di nuovi professionisti antincendio (ed assegnazione del relativo codice alfanumerico), cancellazione di professionisti antincendio, trasferimento ad altro Ordine/Collegio territoriale di professionista antincendio, modifica del codice di abilitazione di professionista antincendio, aggiornamento obbligatorio in materia di prevenzione incendi di professionista antincendio, sospensione di

As I

3 M.

60



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

professionista antincendio per carenza di formazione obbligatoria in materia di prevenzione incendi o per altre cause di altra natura, inserimento di corsi base e corsi/seminari di aggiornamento;

- 5. Relativamente ai singoli professionisti antincendio, la piattaforma "A.N.P.A." deve trasmettere alla piattaforma VF "professionisti antincendio" i seguenti dati:
 - Nome, Cognome e codice fiscale;
 - Luogo e data di nascita;
 - Ordine/Collegio territoriale di appartenenza;
 - Corso base di abilitazione;
 - Matricola, progressivo identificativo e codice di abilitazione;
 - Data rilascio codice e data scadenza codice;
 - Sospensione (tipologia)
 - Data inizio e data fine sospensione;
 - Corsi e seminari di aggiornamento frequentati;
- 6. Relativamente ai singoli eventi formativi, la piattaforma "A.N.P.A." deve trasmettere alla piattaforma VF "professionisti antincendio" i seguenti dati:
 - Tipologia evento (corso base, corso di aggiornamento, seminario di aggiornamento);
 - Soggetto organizzatore ed operatore di riferimento;
 - Titolo:
 - Data inizio e fine evento;
 - Estremi dell'autorizzazione da parte delle strutture VV.F.;
 - Data e numero di protocollo (per verbale d'esame);
 - Numero di idonei (per corsi base e corsi di aggiornamento;
 - Numero di partecipanti (per seminari di aggiornamento);
 - Elenco dei professionisti che hanno partecipato con esito positivo all'evento;
- 7. La responsabilità sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati immessi sulle piattaforme informatiche dei rispettivi Consigli Nazionali delle professioni, permane in capo ai singoli Ordini/Collegi territoriali;
- 8. Nei meccanismi di trasferimento tra le diverse piattaforme informatiche, e nella gestione della banca dati di "A.N.P.A.", il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si impegna a non alterare le informazioni inserite dai singoli Ordini/Collegi territoriali;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- 9. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è responsabile della congruenza tra le informazioni immesse dagli Ordini/Collegi territoriali e le informazioni trasmesse alla piattaforma VF "professionisti antincendio"; al fine di consentire le verifiche di congruenza alle Parti, l'architettura della piattaforma A.N.P.A., e del relativo database, devono essere tali da garantire la tracciabilità sia delle operazioni eseguite dai singoli Ordini/Collegi territoriali e sia delle operazioni di trasferimento delle informazioni sulla piattaforma VF, nonché la conservazione del contenuto informativo, per almeno 5 anni;
- 10. A norma dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 5 agosto 2011, i Consigli Nazionali delle professioni impegnano i rispettivi Ordini/Collegi territoriali ad inserire ed aggiornare tutti i dati richiesti secondo le modalità telematiche stabilite nella presente intesa.

Articolo 3

(Caratteristiche tecniche per l'interfacciamento tra le piattaforme informatiche)

1. Le specifiche tecniche per l'interfacciamento tra A.N.P.A. e la piattaforma VF "professionisti antincendio" sono contenute nell'allegato al presente Accordo, che costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 4

(Oneri finanziari)

- 1. Il presente Accordo non prevede oneri finanziari a carico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile C.N.VV.F. e, in particolare:
 - a. E' a totale carico dei rispettivi Consigli Nazionali delle professioni interessate, la realizzazione e gestione della piattaforma "A.N.P.A." del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e delle altre piattaforme informatiche secondarie che si interfacciano con la stessa;
 - b. Ogni onere per l'aggiornamento funzionale e tecnologico della piattaforma VF "professionisti antincendio", che si dovesse rendere necessario per garantire l'interfacciamento con A.N.P.A. nel corso di validità del presente accordo, è a totale carico dei Consigli Nazionali delle professioni interessate ed è effettuato d'intesa tra le Parti.

Articolo 5

(Avvio dell'interfacciamento tra le piattaforme informatiche)

1. Con comunicazione ufficiale del Capo del C.N.VV.F., d'intesa con i Consigli nazionali delle professioni interessate, sarà dato avvio all'utilizzo del nuovo strumento informatico finalizzato all'aggiornamento in via telematica dell'elenco dei professionisti antincendio;

left

6

W.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

2. L'avvio di cui al precedente comma 1, avverrà contemporaneamente per tutti i Consigli Nazionali delle professioni interessate.

Articolo 6

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 7

(Diposizioni finali)

- 1. In caso di recesso del presente Accordo, anche di uno solo dei Consigli Nazionali delle professioni interessate, o in caso di malfunzionamento, disservizi, anomalie di qualunque tipo nel meccanismo di trasferimento delle informazioni dalle piattaforme informatiche dei Consigli Nazionali alla piattaforma VF "professionisti antincendio", tramite A.N.P.A., i Consigli Nazionali delle professioni si impegnano a ripristinare l'attività di inserimento di informazioni per l'aggiornamento degli elenchi nella piattaforma VF "professionisti antincendio" tramite gli Ordini/Collegi professionali territoriali, senza soluzione di continuità nonché senza oneri a carico del C.N.VV.F.;
- 2. Le Parti si impegnano a dare reciproca e tempestiva comunicazione in caso di malfunzionamenti e/o guasti alle proprie piattaforme telematiche;
- 3. Il C.N.VV.F. è esonerato da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, per gli eventuali danni cagionati a causa di malfunzionamenti, disservizi, anomalie di qualunque tipo di A.N.P.A. o delle altre piattaforme informatiche dei Consigli Nazionali delle professioni;
- 4. Al fine della preservazione dell'elenco dei professionisti antincendio, è fatta salva la possibilità per il C.N.VV.F., di disporre la momentanea sospensione delle modalità di trasferimento dei dati in via telematica previste nel presente Accordo ed il conseguente ripristino delle precedenti modalità;
- 5. Il presente Accordo ha durata di 5 anni ed è rinnovabile previo accordo tra le parti. Ciascuna delle Parti, costituita anche da uno solo dei Consigli Nazionale delle professioni, può chiedere il recesso, con preavviso di almeno 120 giorni, informandone gli altri soggetti interessati, garantendo comunque la continuità dell'attività di inserimento dati così come previsto al comma 1 del presente articolo, fino all'adozione di nuove modalità telematiche di gestione degli elenchi del Ministero dell'interno.
 - 6. Il presente Accordo potrà essere modificato previo accordo delle Parti.
 - 7. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Roma.

Ry Ch



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(GIOMI)
Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ing. Armando Zambrano Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Arch. Giuseppe Cappochin
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Geom. Maurizio Savoncelli
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Per. Ind. Giampiero Giovannetti
Il Presidente del Consiglia Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali Dott. Agr. Andrea Sisti Sabana Dramanti
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Per. Agr. Mario Braga
Il Presidente della Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati Roberto Orlandi